



24500/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Rel. Consigliere -

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

\*LAVORO

Ud. 09/10/2013 - CC

R.G.N. 29683/2011

Cau 24500 Rep.

CU + CI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 29683-2011 proposto da:

ML [redacted], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO [redacted] in persona del Dirigente Generale - Direttore della Direzione Centrale Patrimonio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati PONE VINCENZO e TORRE BETTINO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

*nonchè contro*

SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5350/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 21.12.2010, depositata il 06/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per la ricorrente l'Avvocato Nicola Corbo che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA che si riporta alla relazione scritta.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA  
DECISIONE**

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola  
esaminati gli atti,

osserva:

1. Con citazione notificata nel febbraio 2008  LM  convenne innanzi al Tribunale di Roma l'I.N.A.I.L. e  per ivi sentire accertare e dichiarare il suo diritto all'acquisto dell'appartamento dell'Ente da lei condotto in locazione, al prezzo di euro 328.798,43, ridotto del coefficiente di abbattimento 0,6711. Costitutosi in giudizio, il convenuto Istituto contestò l'avversa pretesa.
2. Disposto il mutamento di rito da ordinario a locatizio, con sentenza del 27 aprile 2009 il giudice adito rigettò la domanda.

3. Il gravame proposto dal soccombente avverso tale decisione è stato dichiarato improcedibile dalla Corte territoriale in data 6 aprile 2011.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte

formulando un solo motivo.

Resiste con controricorso P.I.N.A.I.L. mentre nessuna attività difensiva ha svolto l'altra intimata

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 *bis*, inserito dall'art. 47, comma 1, lett. *a*) della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto.

4. Nel censurare la decisione impugnata il ricorrente denuncia violazione degli artt. 435, secondo comma, cod. proc. civ., e 111 della Costituzione, *ex* art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

Il motivo pare manifestamente fondato, alla luce delle considerazioni che  seguono.

Va premesso che, nella fattispecie, è in sostanza pacifico che la notificazione del ricorso in appello, sebbene effettuata oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 435 *cit.*, sia avvenuta, rispettando il termine dilatorio di cui al comma successivo della stessa norma. E invero, depositato il ricorso in data 9 luglio 2009 e fissata l'udienza per il 21 dicembre 2010, ricorso e decreto sono stati notificati alla controparte il 9 dicembre del 2009.

Ora, secondo un principio ripetutamente affermato da questa Corte, nel rito del lavoro e, conseguentemente, anche nel c.d. rito locatizio, il termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (art. 435 comma 2 cod. proc. civ.) non è perentorio e, pertanto, la sua

inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all'appellato lo *spatium deliberandi* non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza di discussione della causa (art. 435 comma 3 cod. proc. civ.), perché egli possa apprestare le proprie difese (Cass. civ. 14 luglio 2011, n. 15590; Cass. civ. 15 ottobre 2010, n. 21358). Invero – come osservato in specie nella sentenza n.21358/2010 – l'art. 435, comma 2, cod. proc. civ., alla stregua del quale "*l'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato*", deve essere letto e interpretato in relazione al contenuto del successivo comma 3 dello stesso articolo, in base al quale "*tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni*". Il che evidenzia come lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine (ordinatorio) di cui al comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale inosservanza di tale termine, prevedendo, al comma 3, che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti, anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma precedente, allorchè tra la data di notificazione e quella dell'udienza permanga un termine non inferiore a venticinque giorni.

In sostanza appare chiaro, dal complesso dei due commi della disposizione in esame, che il legislatore ha regolato normativamente le conseguenze della inosservanza del termine di cui al comma 2, prevedendo in via generalizzata il permanere degli effetti della compiuta notifica nell'ipotesi prevista dal comma 3, in tal modo superando – alla stregua delle stesse previsioni codicistiche – la necessità di uno specifico provvedimento autorizzatorio o di proroga da parte del giudice prima della scadenza dello stesso termine.

5. Non contrasta con quanto sopra il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 20604 del 2008, richiamata nella

decisione impugnata, posto che esso si riferisce alle sole ipotesi, idonee a comportare un effettivo allungamento del processo, potenzialmente attribuibile a negligenza della parte attrice, di inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto e, cioè, ad ipotesi di contestuale violazione del termine dilatorio di cui al comma 2 dell'art. 435 cod. proc. civ. e del termine a tutela del diritto di difesa del resistente fissato dal successivo terzo comma dello stesso articolo. La non riferibilità della sentenza delle SS.UU. del 2008 all'ipotesi di ritardo della notificazione, nel rispetto tuttavia del termine posto a tutela di controparte dall'art. 435, comma 3, cod. proc. civ., si evince dalla circostanza che il richiamo operato nella predetta sentenza all'art. 111 Cost., comma 2, nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, ed alla regola della "ragionevole durata" del processo, non si attaglia in alcun modo a fattispecie, come quella in esame, in cui pacificamente la notifica, ancorchè in ritardo rispetto al termine di gg. 10 di cui al comma 2 della norma, è avvenuta entro un termine tale, rispetto a quello dell'udienza di comparizione fissata dal presidente, da garantire all'altra parte il necessario *spatium deliberandi*.

6. Peraltro la non pertinenza della decisione delle SS.UU., rispetto alla questione di diritto in esame, risulta confermata anche dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 60 del 2010), che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 cod. proc. civ. prospettata sulla base della suddetta decisione, per evidente erroneità del presupposto interpretativo.

È sufficiente all'uopo ricordare che a tali conclusioni il giudice delle leggi è pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'art. 435, comma 2, cod. proc. civ. dispone che, nei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza, l'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto con il quale il Presidente della Corte

d'appello, a norma del primo comma dello stesso art. 435, nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di discussione dinanzi al collegio, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato;

- l'art. 435, comma 3, cod. proc. civ. stabilisce che tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni;

- il giudice rimettente ha sospettato di illegittimità costituzionale la norma denunciata, partendo dall'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, comma

2, cod. proc. civ. determina l'improcedibilità dell'appello;

- il giudice remittente, peraltro, non ha tenuto presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell'art. 435, comma 2, ma per la inosservanza dell'art. 435, comma 3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista;

- nel caso in esame, invece, malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, comma 2, cod. proc. civ., la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente, astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato.

Ne deriva che il ricorso appare destinato all'accoglimento".

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il resistente I.N.A.I.L. non ha del resto neppure replicato.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013.

Il Presidente

Dott. Mario Finocchiaro




DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **30 OTT. 2013**



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA



CASSAZIONE.net